

L'anno 2007, il giorno 30 del mese di novembre, in Roma

tra

la FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere del 24 giugno 2004, come modificato dall'accordo del 17 aprile 2007.

Articolo 1 - Minimo contrattuale mensile

Il comma 1 dell'articolo 6 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dai seguenti:

''1. Il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) lordi a decorrere dal 1° gennaio 2008, 2.600,00 (duemilaseicento/00) lordi a decorrere dal 1° gennaio 2009, e in euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. L'aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente sarà assorbito - fino a concorrenza - da eventuali superminimi concessi ad personam, finanche con clausola di non assorbibilità, entro la data di stipula del presente accordo.''

Articolo 2 - Aumento retributivo

1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2007, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2008, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2009 ed un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2010.

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto sono dovuti gli aumenti retributivi che decorrono dall'anno successivo a quello della nomina o assunzione.

3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

4. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il dicembre 2009 per valutare la congruità della quarta tranche di aumento con decorrenza 1° gennaio 2010, in funzione dell'andamento dell'inflazione ad oggi programmata, al fine di poterne rivedere l'importo.''

Articolo 3 - Retribuzione variabile

Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del CCNL 24 giugno 2004 è aggiunto il seguente:

''2. Al fine di poter usufruire di eventuali agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione, le parti stipulanti sottoscrivono gli accordi di cui al comma 1 presso la Commissione Paritetica di cui all'articolo 43 del presente contratto.''

Dopo l'articolo 43 del CCNL 24 giugno 2004 viene inserito il seguente:

''Articolo 43bis - Commissioni Paritetiche per la retribuzione variabile

1. La Commissione Paritetica di cui al precedente articolo 43, oltre che in materia di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, svolge anche funzioni di assistenza alla stipula degli accordi per la retribuzione variabile di cui all'articolo 9 del presente contratto''.

Articolo 4 - Assistenza Sanitaria Integrativa (FASDAC)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell'art. 28 del CCNL 24 giugno 2004 è modificato come segue:

"1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

a) 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;

- b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
- c) 1,87% a carico del dirigente in servizio".

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel disegno di Legge Finanziaria per il 2008, si impegnano ad intervenire tempestivamente al fine di concordare le necessarie revisioni della normativa contrattuale, statutaria e regolamentare del Fondo Mario Besusso, qualora sopraggiungessero modifiche legislative volte a ridisegnare la normativa applicabile, anche sotto l'aspetto fiscale, ai fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Articolo 5 - Fondo Mario Negri

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 26 del CCNL 24 giugno 2004, sono modificati come segue:

"3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed all'11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari all'1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari all'1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all'1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, all'1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed all'1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo articolo 28, a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall'anno 2007 è pari al 3,00% ed a decorrere dall'anno 2008 è pari al 3,30%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4".

DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Dato l'assetto mutualistico del Fondo Mario Negri, le maggiori contribuzioni dovute per effetto del presente accordo sono subordinate alla previsione di analoghe disposizioni nell'accordo che verrà stipulato per i dirigenti del terziario.

Articolo 6 - Dirigenti di prima nomina

1. Le Parti concordano di confermare con riferimento alle assunzioni e/o nomine di DPN che interverranno nel corso del quadriennio 2007/2010, anche a tempo determinato, le agevolazioni contributive di cui agli articoli 26, comma 5, e 27, comma 4, del CCNL 24 giugno 2004.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 4 dell'articolo 27 del CCNL 24 giugno 2004 viene modificato come segue: "4. Ai Dirigenti di prima nomina di cui al successivo articolo 29, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative".

3. Tenuto conto delle specificità e peculiarità del settore, a titolo sperimentale e con esclusivo riferimento alle assunzioni e nomine che interverranno nel corso della valenza del presente accordo, le aziende potranno concordare con i dirigenti, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 2, del CCNL 24 giugno 2004, l'applicazione delle medesime agevolazioni contributive previste per i dirigenti di prima nomina dagli articoli 26, comma 5, e 27, comma 4 del CCNL, a fronte del versamento integrale al Fondo Mario Negri del TFR maturato dalla data di nomina o assunzione e fino al termine del triennio di applicazione dell'agevolazione contributiva

4. Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo non sono applicabili nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nell'ambito della stessa impresa o da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.

Articolo 7 - Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti

Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del CCNL 24 giugno 2004 viene inserito il seguente:

"5bis. Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito (corrispondenti ad un minimo di sei giorni nell'arco di un triennio) per l'attuazione di specifici programmi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell'attività professionale".

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente in particolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR.

Articolo 8 - Malattia e infortunio

Dopo il comma 3 dell'articolo 18 del CCNL 24 giugno 2004, viene inserito il seguente:

"3bis. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.

I commi 2 e 3 dell'articolo 18 del CCNL 24 giugno 2004 sono sostituiti dai seguenti:

''2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, è facoltà del dirigente non in prova di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto.

3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente non in prova, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui al successivo articolo 34, senza pregiudizio per quanto altro spettante per forme di assistenza e previdenza in atto''.

Articolo 9 - Outplacement

L'art. 35 del CCNL 24 giugno 2004 è modificato come segue:

''1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.

2. L'azienda si farà carico fino al 50% dell'importo da versare alla società di outplacement, individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto del dirigente. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente.''

Articolo 10 - Congedi per la prevenzione medica

1. La eventuale partecipazione del dirigente al programma di medicina preventiva attivato dal fondo Mario Besusso dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali e, comunque, non potrà comportare assenze superiori ad una giornata lavorativa per ogni biennio.

Articolo 11 - Decorrenza e durata

L'articolo 44 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2010.

Per FEDERALBERGHI

Per MANAGERITALIA